



TRIBUNALE DI CATANZARO

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Procedura esecutiva n. 35 / 2014 r.g.espr.

Il Giudice dell'esecuzione, dott.ssa Song Damiani,

letti gli atti, esaminata la documentazione e vista l'istanza di vendita formulata dal creditore procedente;

ritenuto opportuno, al fine di consentire un più celere svolgimento della procedura, disporre la delega delle operazioni di vendita dei beni pignorati, ai sensi dell'art. 591 *bis* c.p.c., ad un professionista di cui all'elenco trasmesso ex art. 179 *ter* disp.att.c.p.c.;

Delega

ai sensi dell'art. 591 *bis* c.p.c., le operazioni di vendita del compendio pignorato, descritto nella relazione estimativa in atti a firma del C.t.u. arch. A. Toraldo del 11.11.14, al prezzo base indicato nella perizia in relazione al lotto unico o ai singoli lotti, con spese di trasferimento a carico della procedura, allo avv. Maria Miorio glo, nominato contestualmente Custode giudiziario come previsto dall'art. 559 comma 4° c.p.c.;

Dispone

che il professionista delegato provveda alla formazione di un sotto-fascicolo contenente, in particolare, la seguente documentazione: 1) **copia del precetto**, 2) **copia del pignoramento**, 3) **copia dell'avviso ai creditori iscritti ex art.498 c.p.c.**; 4) **copia dell'atto d'intervento di altri creditori**; 5) **copia dei certificati catastali**; 6) **copia dell'elaborato peritale di stima del compendio pignorato (CTU)**;

che il professionista delegato provveda all'apertura di conto corrente bancario, presso un Istituto di credito a scelta del medesimo, intestato alla presente procedura esecutiva e vincolato alla firma del G.E.;

che, previa verifica e riscontro preliminari della proprietà del compendio pignorato in capo al debitore esecutato alla data di trascrizione del pignoramento nonché della prova in atti dell'avvenuta notifica ai creditori iscritti dell'avviso di cui all'art. 498 c.p.c., proceda alla **vendita senza incanto**, con gara in caso di più offerenti, così da poter acquisire offerte irrevocabilmente vincolanti per i partecipanti d'acquisto, entro 120 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, presso il proprio studio ovvero nel luogo (in

Catanzaro) che sarà indicato nell'avviso di vendita, alle condizioni di prezzo da esso stabilite e a quelle di seguito riportate:

- a) il compendio pignorato sarà posto in vendita nella consistenza indicata nella perizia di stima in atti, da intendersi integralmente riportata e trascritta nell'avviso di vendita;
- b) le offerte in aumento non potranno essere inferiori all'importo all'uopo fissato dal professionista delegato nella misura del 2% del prezzo base arrotondato per eccesso al centinaio di euro più prossimo;
- c) ciascun offerente, tranne il debitore e i soggetti per legge non ammessi alla vendita, dovrà depositare, sino alle ore 12.00 del giorno antecedente la vendita, unitamente all'istanza di partecipazione (**contenente l'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo minimo sopra indicato, nonché l'indicazione specifica del lotto di riferimento**) una somma **pari al 10% del prezzo offerto**, da imputarsi a titolo di cauzione, mediante consegna presso lo studio del professionista delegato di assegni circolari NON TRASFERIBILI intestati al professionista con l'indicazione del numero di procedura;
- d) **L'offerta presentata è irrevocabile**; essa non dà diritto all'acquisto del bene, restando piena facoltà del professionista di valutare se dar luogo o meno alla vendita, e ciò anche in caso di unico offerente; la persona indicata nella domanda di partecipazione è tenuta a presentarsi all'udienza sopra indicata, in mancanza il bene potrà essere aggiudicato anche ad altro offerente per minore importo e la differenza sarà addebitata all'offerente non presentatosi;
- e) **in caso di più offerte valide si procederà ad una gara sulla base dell'offerta più alta e tenuto conto delle indicazioni di cui all'art.572 c.p.c.**;
- f) non è possibile presentare offerte di acquisto in aumento di un quinto ex art.584 c.p.c.;
- g) l'aggiudicatario dovrà dichiarare la propria residenza ed eleggere domicilio in Catanzaro ai sensi dell'art.582 c.p.c., in mancanza le notificazioni e le comunicazioni saranno eseguite presso lo studio del professionista delegato;
- h) **l'aggiudicatario, nel termine perentorio di giorni novanta (90) dall'aggiudicazione, dovrà depositare il residuo prezzo**, detratto l'importo per cauzione già versato, mediante assegni circolari NON TRASFERIBILI intestati al professionista delegato, con l'indicazione del numero di procedura;
- i) il mancato versamento del prezzo residuo comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione;
- l) che all'**udienza di vendita dovrà partecipare il creditore procedente** o altro creditore munito di titolo esecutivo al fine chiedere l'assegnazione delle somme ovvero, in caso di

manca di offerte, di fissazione di nuova vendita, in quanto il professionista è delegato dal Giudice ex art. 591 *bis* c.p.c. alle operazioni di vendita e non si surroga al creditore procedente;

m) che la **manca comparizione in udienza**, rilevabile da verbale, **del creditore procedente o di altro creditore munito di titolo esecutivo** al fine di dare impulso alla procedura, il fascicolo venga trasmesso senza indugio al G.E. per la **dichiarazione di improcedibilità per carenza di interesse ad agire *in executivis***;

n) che eventuali **autorizzazioni alla riduzione del prezzo** base di vendita (nella misura massima del quinto) non potranno essere accolte per esperimenti di vendita consecutivi al fine di evitare la svalutazione del compendio pignoratorio nell'arco di 4-5 vendite;

o) che, con **cadenza semestrale** a partire dai primi sei mesi dal versamento dell'acconto, il professionista delegato provveda al deposito di **rendiconto parziale di gestione** con allegati documenti giustificativi;

Dispone

che, nel caso in cui: a) non siano proposte offerte di acquisto entro il termine sopra stabilito; b) le stesse offerte non siano efficaci ai sensi dell'art. 571 c.p.c.; c) si verifichi una delle circostanze contemplate dall'art. 572 III comma c.p.c.; d) la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione, si proceda **alla vendita con incanto**, nello stesso giorno e nello stesso luogo a distanza di un'ora dalla vendita senza incanto alle seguenti condizioni:

1) le offerte in aumento non potranno essere inferiori all'importo all'uopo fissato dal professionista nella misura del 5% arrotondato al migliaio di euro più prossimo;

2) ciascun offerente, tranne il debitore e i soggetti per legge non ammessi alla vendita, dovrà depositare, sino alle ore 12.00 del giorno fissato per la vendita senza incanto, unitamente all'istanza di partecipazione (**contenente l'indicazione specifica del lotto di riferimento**) una somma pari al 10% del prezzo base d'asta come indicato nell'avviso di vendita, da imputarsi a titolo di cauzione, mediante consegna presso lo studio del professionista delegato di assegni circolari NON TRASFERIBILI intestati al professionista con l'indicazione del numero di procedura;

3) l'aggiudicatario dovrà dichiarare la propria residenza ed eleggere domicilio in Catanzaro ai sensi dell'art. 582 c.p.c., in mancanza le notificazioni e le comunicazioni saranno eseguite presso lo studio del professionista delegato;

4) ad incanto avvenuto, potranno essere presentate presso lo studio del professionista **offerte di acquisto entro il termine di giorni dieci**, ma non saranno efficaci se il prezzo offerto non sarà superiore di almeno 1/5 rispetto a quello raggiunto in sede d'incanto (art. 584 c.p.c) e se

l'offerta non sarà accompagnata dal deposito di una somma pari al 20% (da imputarsi a titolo di cauzione) della somma versata ai sensi dell'art. 580 c.p.c.;

5) l'aggiudicatario, nel termine perentorio di giorni novanta (90 gg.) dall'aggiudicazione, dovrà depositare il residuo prezzo, detratto l'importo per cauzione già versato, mediante assegni circolari NON TRASFERIBILI intestati al professionista delegato, con l'indicazione del numero di procedura;

6) il mancato versamento del prezzo residuo comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione;

7) agli offerenti non aggiudicatari verranno restituite le somme depositate per cauzione, subito dopo la chiusura dell'incanto.

La domanda di partecipazione alla vendita (senza incanto o con incanto) corredata da una marca da € 14.62 e da due marche da € 1.81 ciascuna, **va presentata in busta chiusa** (a pena di irricevibilità dell'offerta, la busta non deve contenere all'esterno alcuna indicazione o annotazione e nella stessa devono essere stati già inseriti gli assegni circolari; è cura poi del professionista delegato, al momento del ricevimento della domanda di partecipazione, indicare a margine della busta la data della vendita alla quale si riferisce l'offerta) e deve riportare le complete generalità dell'offerente, l'indicazione del codice fiscale e nell'ipotesi di persona coniugata il regime patrimoniale prescelto; in caso di offerta presentata per conto e per nome di una società, dovrà essere prodotto certificato della Cancelleria Commerciale dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all'offerente.

L'avviso di vendita, a cura del professionista delegato, dovrà essere affisso all'Albo del Tribunale di Catanzaro per tre giorni continui e pubblicata, per una volta, mediante inserimento nel sito internet "www.asteanunci.it" e diffusione sul quotidiano "Il Quotidiano" e "La Gazzetta del Sud" nonché sulla rivista mensile "Rivista Aste giudiziarie", almeno quarantacinque giorni antecedenti la vendita.

Stabilisce

altresì, che: a) ogni forma di pubblicità dovrà essere accompagnata dall'avvertenza che ulteriori informazioni potranno essere acquisite presso il professionista delegato; b) che nelle suddette forme di pubblicità sia omessa l'indicazione delle generalità del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rivelare l'identità del medesimo ovvero di soggetti terzi estranei alla procedura; c) che tutte le attività che, ai sensi degli artt. 571 e segg. c.p.c., devono essere compiute in Cancelleria o davanti al Giudice dell'Esecuzione, sono effettuate dal professionista presso il suo studio ovvero nel luogo da lui indicato.

Il professionista è inoltre delegato ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'art. 508 c.p.c..

Il professionista delegato provvederà alla fissazione degli ulteriori incanti nel caso in cui quello iniziale vada deserto o sull'istanza di assegnazione ai sensi degli artt. 589, 590, 591 c.p.c..

Il professionista è altresì delegato a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'art. 583 c.p.c..

Avvenuto il versamento del prezzo di aggiudicazione definitiva, il professionista delegato predisporrà il decreto di trasferimento da sottoporre per la firma al Giudice dell'esecuzione, il quale dopo avere a ciò provveduto lo farà consegnare allo stesso professionista affinché questi provveda all'esecuzione delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento.

Al decreto di trasferimento deve essere allegato, ove prescritto, il certificato di destinazione urbanistica di cui al comma VIII dell'art. 591 bis c.p.c., comma da osservarsi anche per ciò che concerne la descrizione, nello stesso decreto, della situazione urbanistica dell'immobile risultante dalla documentazione acquisita nel fascicolo processuale o risultante dall'elaborato peritale.

Il professionista delegato dovrà provvedere alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al Giudice dell'esecuzione che, dopo aver apportato le eventuali variazioni ed averlo fatto depositare in Cancelleria affinché possa essere consultato dai debitori e dai creditori, provvederà ai sensi dell'art. 596 c.p.c..

Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza trova applicazione l'art. 591 bis c.p.c. in materia di delega delle operazioni di vendita e di riserva delle competenze del Giudice dell'esecuzione.

Fissa il termine di mesi 18 entro il quale devono essere espletate le operazioni di vendita delegate disponendo che, in caso di mancata vendita, entro detto termine di mesi 18, il fascicolo venga rimesso a questo Giudice.

Avvisa, altresì, che, ai sensi dell'art. 179 ter comma 3° disp. att. c.p.c., al termine di ogni semestre verrà disposta la cancellazione dei professionisti ai quali sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto del termine e delle direttive impartite dal Giudice dell'Esecuzione delegante e che detti professionisti non possono essere reinseriti nel triennio in corso ed in quello successivo.

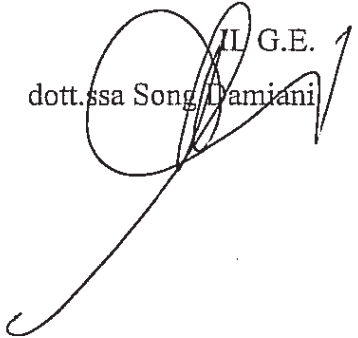


Determina in € 1.500,00 l'ammontare dell'acconto, a titolo di fondo spese, liquidato al professionista delegato che viene posto a carico del creditore procedente entro il termine di giorni 30 dalla richiesta del professionista delegato a pena di improcedibilità.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Catanzaro, li _____

IL G.E.
dott.ssa Song Damiani





TRIBUNALE DI CATANZARO

Prima sezione civile - Esecuzioni Immobiliari

Procedura esecutiva immobiliare n. _____/_____ r.g.espr.

Il Giudice dell'esecuzione, dr.ssa Song Damiani,
esaminati gli atti della procedura esecutiva immobiliare;
vista la delega delle operazioni di vendita ex art. 591-bis c.p.c. in atti;
atteso che, con il D.L. n. 83/15 conv. in L. n. 132/15, sono state introdotte rilevanti
modifiche alla fase delle vendite immobiliari e che il legislatore, in sede di
conversione -ai sensi dell'art. 23, commi 9 e 10- ha disposto che tali nuove
disposizioni trovino applicazione ogni qual volta il Giudice o il Professionista
delegato fissi una nuova vendita;
ferma restando la disciplina delle vendite ad oggi già fissate e per cui è già stata
effettuata la prescritta pubblicità;
ritenuto che, allo stato, è opportuno proseguire nelle operazioni di vendita già
delegate mediante fissazione di vendite senza incanto a norma dell'art. 571 c.p.c., non
reputandosi probabile, ai sensi dell'art. 569, comma 3, c.p.c., che la diversa modalità
della vendita con incanto possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto
al valore del bene;
reputato, allo stato, non opportuno consentire la rateizzazione del pagamento del
saldo del prezzo di aggiudicazione, in considerazione del valore del bene;
ritenuto, pertanto, che, alla luce delle recenti modifiche, i professionisti delegati nel
fissare nuovi esperimenti di vendita dovranno attenersi, salvo diverse disposizioni
previste per giustificati e oggettivi motivi in relazione alla singola procedura esecutiva,
ai seguenti criteri direttivi:

1. prevedere esclusivamente **vendite senza incanto**;
2. indicare nell'avviso di vendita, in modo chiaro, sia **il prezzo base di vendita**
(eventualmente ridotto se sono già stati effettuati esperimenti di vendita con
conseguente autorizzazione al ribasso) sia **l'offerta minima valida** per la
partecipazione all'aggiudicazione, pari al 75% del prezzo base;
3. escludere ogni riferimento alla rateizzazione del prezzo;
ritenuto, pertanto, che le ordinanze di delega già emesse devono tutte intendersi
modificate come da ordinanza di vendita allegata;

P.Q.M.

dispone come in parte motiva e manda alla Cancelleria per la comunicazione del
presente provvedimento con urgenza a tutti i professionisti già delegati.

Catanzaro, li 2 ottobre 2015

Il G.E.

dr.ssa Song DAMIANI

TRIBUNALE DI CATANZARO

Depositata in Cancelleria

del 2. 10. 15

Il Segretario Giudiziario
Angela NERI



TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile -Esecuzioni Immobiliari

Il Giudice dell'esecuzione, dr.ssa Song Damiani

letti gli atti del procedimento;

ritenuto di poter condividere e prendere a fondamento del prosieguo della procedura in epigrafe e, dunque, delle operazioni di vendita, le conclusioni della relazione dell'esperto, in ordine sia all'esatta individuazione degli immobili che alla valutazione del relativo valore di stima;

ritenuto, pertanto, di disporre, ai sensi degli artt. 569 e 571 c.p.c., la vendita coattiva del compendio pignorato, come identificato e descritto nella consulenza tecnica dal perito;

rilevato che non emergono ragioni che sconsiglino la delega, non ravvisandosi l'esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita, ai sensi dell'art. 591 bis co. 2 c.p.c.;

rilevato che, allo stato, custode del bene pignorato sono gli esecutati;

rilevato, inoltre, che, ai sensi dell'art. 559, comma 4, c.p.c., come novellato dalle leggi 80/2005, 263/2005 e 51/2006, la sostituzione del debitore con un terzo quale custode giudiziario diviene automatica ed ineludibile conseguenza dell'ordinanza di fissazione delle modalità di vendita, onde garantire la produttività e l'ottimale gestione del compendio pignorato nell'interesse dei creditori;

ravvisata, altresì, la necessità di provvedere, con estrema urgenza, soprattutto al fine di rendere produttivo il compendio pignorato e di agevolarne la liquidazione, ad attribuire i relativi poteri di conservazione ed amministrazione a soggetto distinto dall'esecutato e quindi al già nominato professionista delegato;

P.Q.M.

Conferma la delega in atti per l'espletamento delle operazioni di vendita ex art. 591 bis c.p.c., a tal fine disponendo che:

1. il termine finale per il compimento delle attività delegate già fissato in mesi 18 (salva richiesta di proroga da depositarsi prima della scadenza del termine); pertanto, il professionista delegato inizi le operazioni relative alla delega immediatamente;
2. il professionista delegato, al fine di versare l'acconto ricevuto a titolo di fondo spese, è tenuto e quindi autorizzato ad aprire **un conto corrente bancario nominativo**, intestato alla procedura esecutiva e vincolato all'ordine del Giudice, **presso un istituto di credito, da individuarsi secondo le condizioni contrattuali più favorevoli alla procedura ed in modo da garantire una sistematica rotazione o turnazione**;
3. **il professionista delegato relazioni a questo Giudice sullo stato dell'attuazione della presente delega periodicamente e comunque almeno ogni sei mesi indicando le attività anche di custodia svolte e allegando rendiconto parziale di gestione e relativi documenti giustificativi**;
4. preliminarmente, il professionista delegato controlli nuovamente la proprietà dei beni pignorati – almeno nei limiti del ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento – alla stregua delle risultanze della relazione dell'esperto o, in mancanza, sulla base della documentazione in atti e, **ove occorra, mediante la rinnovazione dei certificati ipocatastali**; provveda, qualora i beni risultino di proprietà solo o anche in parte di terzi,

ovvero appartengano al debitore esecutato per una quota inferiore o per un diritto reale diverso da quello oggetto del pignoramento, ovvero nel caso in cui risultino creditori iscritti cui sia stata omessa la notifica dell'avviso ex art. 498 c.p.c., ad informarne questo G.E.;

5. il professionista delegato prenda a base di vendita il valore dell'immobile, già determinato a norma dell'art. 568, comma 1, c.p.c., nonché l'eventuale ripartizione in lotti, secondo la relazione dell'esperto ed individua l'importo dell'offerta minima nel 75% del predetto valore ;

6. il professionista delegato provveda agli adempimenti previsti dagli articoli 570 e, quando occorre, 576 comma 2, c.p.c.;

7. il professionista delegato stabilisca ed avvisi che la presentazione delle offerte di acquisto e l'esame delle stesse avranno luogo presso il suo studio, quale risulta dagli atti del rispettivo Consiglio dell'Ordine, ovvero nel diverso luogo, come già autorizzato del G.E.;

8. il professionista delegato fissi i termini – non inferiori a novanta giorni e non superiori a centoventi giorni dalla comunicazione della presente ordinanza – per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto, all'orario fissato, esamina le offerte presentate;

9. il professionista delegato dia atto ed avvisi che l'offerente deve presentare – nel luogo di cui al capo 6 – una dichiarazione, in regola con il bollo da € 16,00, contenente – a pena di inefficacia – l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, del prezzo offerto, l'identificazione del bene (e del lotto) cui si riferisce l'offerta e ogni altro elemento utile alla valutazione di questa, comprese le generalità dell'offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione), oltre a copia di valido documento di identità del medesimo e, se necessario, a valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione (ad es. procura speciale o certificato camerale); in caso di dichiarazione presentata da più soggetti, l'indicazione di quello, tra questi, che abbia l'esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento; in nessun caso sarà possibile trasferire l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta;

10. il professionista delegato dia atto ed avvisi che la validità e l'efficacia dell'offerta di acquisto è regolata dal codice di procedura civile, riproducendone le norme relative nel bando o avviso;

11. il professionista delegato dia atto ed avvisi che l'offerta non è efficace se l'offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura, in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto;

12. il professionista delegato avvisi che le spese del trasferimento, da versarsi nella misura dal medesimo indicato nell'avviso di gara al momento del deposito della differenza del prezzo di aggiudicazione, cedono a carico, in ogni caso, dell'aggiudicatario, cui sono destinati a gravare i costi per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sui beni;

13. il professionista delegato dia atto ed avvisi che l'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale siano annotati, a cura del medesimo professionista ricevente o dal Cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione, quello del professionista delegato e la data fissata per l'esame delle offerte;

14. il professionista delegato stabilisca che gli assegni per cauzione devono essere

inseriti nella busta già sigillata al momento della consegna. In alternativa alle modalità di cui sopra, si dispone che la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire anche mediante l'accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto postale o bancario intestato alla procedura esecutiva ed acceso o da accendersi, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso articolo 571; detto accredito deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d'acquisto;

15. il professionista delegato apra le buste alla data, all'ora e nel luogo fissati per l'esame delle offerte, ammettendo la presenza di coloro che si dichiarano offerenti per il bene cui si riferiscono le offerte in esame;

16. il professionista delegato provveda alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574 c.p.c.;

17. ove la vendita senza incanto vada deserta, il delegato provvederà alla fissazione di nuova vendita ai sensi dell'art. 591 c.p.c.,;

18. il professionista delegato provveda all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'art. 581 c.p.c.;

19. in ogni caso, il professionista delegato provveda a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'art. 583 c.p.c. e sull'eventuale istanza di assegnazione di cui agli artt. 590 e 591, comma 3, c.p.c., chiedendo, ove ritenuto opportuno, indicazioni al G.e.;

20. in ogni caso, il professionista delegato provveda alla fissazione della nuova vendita e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'art. 591 c.p.c., essendo sin d'ora autorizzato ad effettuare, ove ritenuto opportuno, per due volte non consecutive, la riduzione nella misura massima di 1/4, del prezzo posto a base di gara; per le successive rifissazioni, chiederà indicazioni al G.E., acquisendo previamente il parere del creditore procedente e di eventuali creditori titolari di ipoteca;

21. in ogni caso, il professionista delegato provveda alla fissazione dell'ulteriore vendita nel caso previsto dall'art. 587 c.p.c., comunicando la circostanza al G.E. per i conseguenti provvedimenti,

22. in ogni caso, il professionista delegato provveda ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'art. 508 c.p.c., chiedendo, ove ritenuto opportuno, indicazioni al G.E.;

23. divenuta definitiva l'aggiudicazione, il professionista delegato depositi l'importo della cauzione e poi del saldo prezzo sul conto corrente bancario nominativo, intestato alla procedura e vincolato all'ordine del Giudice di cui al precedente capo 2;

24. il professionista delegato provveda alla deliberazione sulle offerte di acquisto senza incanto redigendo verbale delle relative operazioni, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali la vendita si svolge, le generalità degli offerenti o delle persone ammesse con allegata la procura speciale di cui all'art. 579, comma 2, c.p.c., la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione con l'identificazione dell'aggiudicatario; il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato;

25. il professionista delegato fissi all'aggiudicatario il termine per il versamento del saldo del prezzo in 120 gg. dalla data della vendita e provveda a depositare le somme versate dall'aggiudicatario sul corrispondente conto corrente bancario già acceso; qualora la procedura esecutiva si basi su credito fondiario, al versamento su

libretto sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1.9.93 n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del 70% del prezzo di aggiudicazione;

26. il professionista delegato provveda alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 586 c.p.c.; a questo riguardo precisandosi fin d'ora che gli importi occorrenti – borsuali e compensi – saranno a carico dell'aggiudicatario; e dato atto che il professionista delegato o il Cancelliere, in virtù e in pendenza della delega, ha facoltà di rilasciare e presentare ai Pubblici Uffici competenti, tra cui ad es. alla Conservatoria dei RR.II. o Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del Territorio, la copia autenticata e quella esecutiva del decreto di trasferimento necessaria per gli adempimenti successivi;

27. avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, comma 2, c.p.c., il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio – nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori vendite ai sensi dell'art. 591 c.p.c. – al Giudice dell'esecuzione il fascicolo, allegando al decreto, se previsto dalla legge, il vigente certificato di destinazione urbanistica dell'immobile;

28. il professionista delegato rediga l'avviso di vendita applicando le norme del codice di rito e le relative disposizioni di attuazione, tra cui l'art. 173-*quater*;

29. il professionista delegato comunichi l'avviso di cui al capo precedente ai creditori costituiti nonché ai creditori iscritti non intervenuti almeno trenta giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto;

30. il professionista delegato, nel redigere l'avviso di cui all'art. 570 c.p.c., specifichi – tra l'altro – che tutte le attività, che, a norma degli artt. 571 e seguenti c.p.c., devono essere compiute in Cancelleria o davanti al Giudice dell'esecuzione, o dal Cancelliere o dal Giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo di cui al capo 6 di questo provvedimento;

31. nell'avviso, omesse le generalità del debitore, il professionista delegato specifichi le date, il prezzo base, l'offerta valida ai sensi del novellato 571 c.p.c. e l'aumento, nonché tutte le altre circostanze di cui sopra;

32. quanto alla pubblicità in funzione della vendita, l'avviso di cui ai capi 30 e seguenti del presente provvedimento va affisso dal professionista delegato all'albo dell'Ufficio;

33. sempre quanto alla pubblicità in funzione della vendita, dell'avviso e della relazione dell'esperto va data diffusione, a cura del professionista, su portale del Ministero della Giustizia ex art. 490 c.p.c.; e in aggiunta provveda alla pubblicazione dell'avviso di vendita e della relazione di stima sul sito internet "www.asteanunci.it" e del solo avviso di vendita sui quotidiani "Il Quotidiano della Calabria" e "La Gazzetta del Sud" nonché sulla rivista mensile "Rivista Aste giudiziarie" (facendo presente, senza vincolatività, che il Tribunale di Catanzaro ha stipulato con la EDISERVICE s.r.l. protocollo d'intesa -n.prot.3077 del 9.11.2010 - per l'effettuazione della pubblicità delle vendite giudiziarie), almeno *quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte*;

34. sempre quanto alla pubblicità in funzione della vendita, inoltre, ciascuno dei creditori muniti di titolo esecutivo è autorizzato, a proprie spese non rimborsabili neppure ex art. 2770 cod. civ., all'ulteriore forma di pubblicità da lui eventualmente richiesta, da eseguirsi

almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte;

35. la prova della pubblicità elettronica e a mezzo stampa va acclusa al più presto al fascicolo del professionista delegato;

36. le forme di pubblicità sopra indicate si applicano anche per le nuove vendite rifissate ai sensi dell'art. 591 c.p.c.;

37. una volta pronunciato il decreto di trasferimento, il professionista delegato procede alla formazione del progetto di distribuzione;

38. a tal fine, il professionista delegato fissa ai creditori un termine, non inferiore a 30 e non superiore a 60 giorni, per far pervenire presso il suo studio – o in altro luogo da lui indicato – le dichiarazioni di credito, i titoli in originale (o copia autentica) e le note delle spese sostenute;

quindi, nei 30 giorni successivi, redige, secondo le norme in tema di cause di prelazione e comunque secondo quanto indicato nell'allegato al presente provvedimento, il progetto;

39. il professionista delegato deposita il progetto di distribuzione in cancelleria, affinché il Giudice dell'esecuzione, apportate le eventuali variazioni, fissi l'udienza per la discussione e l'approvazione del medesimo, disponendone la trasmissione alle parti a cura del delegato entro un determinato termine; in caso di approvazione del piano di riparto o, comunque, di dichiarazione di relativa esecutività, il professionista delegato provvederà a darvi attuazione, effettuando i pagamenti;

40. in nessun caso il professionista delegato sospende o ritarda le operazioni su invito o richiesta di parte e senza previa espressa disposizione in tal senso del giudice delegante.

41. il professionista delegato provveda al più presto al ritiro dell'intero fascicolo di ufficio, anche a mezzo di persona da lui delegata;

42. il professionista delegato deve comunicare ai creditori date e luoghi delle vendite, nonché gli orari ed il luogo in cui saranno consultabili, per loro, l'intero fascicolo e, a partire da 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto, per tutto il pubblico dei potenziali interessati, la relazione dell'esperto;

43. il professionista delegato, di regola, dovrà espletare un numero minimo di tre esperimenti di vendita nell'arco di un anno; l'inadempimento a tale disposizione sarà valutato ai fini della revoca della delega;

44. Il Giudice dell'esecuzione determina e liquida, ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministro della Giustizia 25.5.99 n. 313, nella parte in cui possa trovare applicazione in attesa dell'emanazione del successivo Decreto previsto dalla vigente normativa, l'anticipo da corrisponderci al professionista delegato in ragione di € 3.000,00 (tremila/00) quale acconto anche sulle spese di procedura delegata e di pubblicità, da versarsi da parte del creditore procedente o surrogante, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e salvi ulteriori acconti, a richiesta del professionista delegato, in caso di rifissazione delle vendite o di insufficienza dell'acconto già corrisposto; fin d'ora prevedendosi che il professionista delegato stesso emetta, prima del materiale ed effettivo pagamento, non già una fattura o parcella, ma soltanto un preavviso (o "pro-forma") di quest'ultima;

manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a tutte le parti del procedimento, al professionista delegato - custode.

Catanzaro, li 2 ottobre 2015

Il Giudice dell'esecuzione
dr.ssa Song Damiani

